

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII COMMISSIONE

(Agricoltura e alimentazione)

RIUNIONE DEL 16 LUGLIO 1949

(24^a in sede deliberante)

Presidenza del Presidente PALLASTRELLI

INDICE

Disegno di legge:

(Discussione e approvazione)

« Disposizioni per facilitare il credito agrario di miglioramento » (N. 134):

PRESIDENTE . . .	Pag. 157, 159, 161, 162, 163
OGGIANO	158, 161, 162
LANZETTA	158, 162
CONTI	159, 160
CARELLI	159, 160, 161, 162
RISTORI	159
MILILLO	159
MEDICI	159
ANGELINI Nicola	160
DI ROCCO	160, 161, 162
ROCCO	162
NACUCCHI	162

La riunione ha inizio alle ore 9.

Sono presenti i senatori: Allegato, Angellini Nicola, Carbonari, Carelli, Conti, Di Rocco, Fabbri, Fantuzzi, Farioli, Guarienti, Lanzara,

Lanzetta, Medici, Menghi, Milillo, Nacucchi, Oggiano, Pallastrelli, Piemonte, Ristori, Rocco, Salomone e Triepi.

LANZIETTA, *segretario*, dà lettura del processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Disposizioni per facilitare il credito agrario di miglioramento » (N. 134).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disposizioni per facilitare il credito agrario di miglioramento ».

È necessario approvare al più presto questo disegno di legge perchè migliaia di piccoli agricoltori attendono con ansia la possibilità di contrarre i mutui, previsti nel disegno di legge stesso, per poter compiere opere di ricostruzione e di miglioramento.

Il disegno di legge in discussione è stato presentato al Senato fin dal 31 ottobre 1948. Esso, che risponde ad esigenze improrogabili attinenti alla rinascita e al rafforzamento dell'agricoltura nazionale, solo oggi può essere esaminato e discusso dalla nostra Commissione per difficoltà di ordine finanziario che ne hanno ostacolato il normale procedimento. Tali difficoltà, in seguito ad accordi intervenuti tra il Ministro del tesoro e quello dell'agricoltura, ora non sussistono più.

È noto che gli Istituti speciali di credito agrario, particolarmente a seguito della svalutazione monetaria, sono venuti a trovarsi nell'impossibilità di far fronte alle richieste di credito, sia per bonifiche e migliorie agrarie,

sità per ricostruzione delle attrezzature agrarie danneggiate o distrutte per eventi bellici, richieste di credito, il cui importo si è elevato e si eleva continuamente per adeguarsi agli imponenti aumenti di costo dei materiali e della mano d'opera. Appare chiaro, dunque, che gli sforzi che i detti Istituti vanno compiendo per rispondere ai loro compiti debbono essere agevolati dallo Stato, se si vuole che non manchi nel momento attuale la possibilità di un largo e sicuro ricorso al credito agrario.

A tal fine con il disegno di legge in esame potrà essere consentita la concessione di anticipazioni statali, per l'ammontare complessivo di 1 miliardo e 200 milioni di lire, per il corrente esercizio finanziario, agli Istituti di credito agrario, esercenti il credito agrario di miglioramento, tenuto conto del volume delle opere da finanziare, con particolare riferimento a quelle intese al ripristino di preesistenti opere distrutte o danneggiate dalla guerra. Il testo del disegno di legge, presentato dal Governo, prevedeva l'anticipazione di 2 miliardi a favore di detti Istituti. Gravi difficoltà, però, sorvegliano (difficoltà che, come ho detto, hanno ritardato fino ad oggi l'esame e la discussione del disegno di legge) per assicurare la copertura prevista dall'ultimo comma dell'articolo 81 della Costituzione. Tali difficoltà si sono potute ora superare a seguito di scambi di idee avuti tra i Ministeri interessati, per cui lo stanziamento di 2 miliardi, previsto dall'articolo 1, è stato ridotto, per il corrente esercizio, a 1 miliardo e 200 milioni, alla cui copertura si provvede: per 300 milioni, con l'eliminazione dello stanziamento previsto nel capitolo 129 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, e per 900 milioni, con un'aliquota delle maggiori entrate di cui al quarto provvedimento di variazioni.

Ciò premesso, la discussione del disegno di legge avviene sulla base di un nuovo testo, integrato da altri articoli che esamineremo in seguito.

Formulo il voto che le anticipazioni di cui trattasi siano corrisposte il più presto possibile, dato che molti lavori sono sospesi in attesa della erogazione dei mutui, con evidente grave pregiudizio della produzione agricola e con aumento della disoccupazione.

Dichiaro, pertanto, aperta la discussione generale.

OGGIANO. Quanto ha affermato il Presidente è esatto: la mancanza di adeguati provvedimenti per il credito agrario di miglioramento ha determinato una grave situazione di disagio, specialmente fra i piccoli contadini.

In Sardegna, ad esempio, alcuni di essi hanno dovuto contrarre debiti per procedere ad opere di miglioramento. Gli interessi richiesti, però, sono stati tali da causare la rovina di questi contadini, i quali, così, sono stati costretti ad abbandonare i loro beni.

Bisogna inoltre tener presente che i piccoli contadini, abitanti in centri lontani dalle sedi di agenzie degli Istituti di credito agrario, alle spese di ordine generale debbono aggiungere le spese di viaggio, oggi non indifferenti, specialmente per le categorie di persone meno abbienti.

Per tutti questi motivi occorre facilitare il credito agrario soprattutto nelle regioni più povere, altrimenti esse non potranno mai liberarsi dallo stato di necessità e di miseria in cui versano e ciò con evidente pregiudizio della produzione. Il coltivatore, quando avrà visto la mancanza di ogni interessamento da parte dello Stato, perderà tutte le speranze e qualsiasi impulso a migliorare la terra. Bisogna, quindi, provvedere subito al riguardo, altrimenti sarà troppo tardi.

LANZETTA. Il senatore Oggiano ha toccato un argomento indubbiamente sentito da tutti. Mi sembra, però, che le sue osservazioni, per quanto interessanti, non siano pertinenti al disegno di legge in esame. Oggi dobbiamo solo occuparci della concessione di una determinata somma agli Istituti bancari per facilitare il credito agrario di miglioramento. In ogni modo il problema accennato dal senatore Oggiano riguarda la maniera di rendere meglio accessibile questo credito ai piccoli agricoltori, che sono proprio quelli che abitano lontano dai centri in cui si trovano gli Istituti bancari.

Penso che dovremo occuparci presto e a fondo di questo problema, specialmente per ciò che si riferisce al credito fondiario, che viene esercitato attraverso una quantità di cautele, di lungaggini, per cui esso è praticamente inoperante. Occorre, quindi, una riforma del credito

fondario, e conseguentemente bisognerà anche modificare la legislazione sul credito agrario non solo di miglioramento, ma anche di conduzione. Il difetto sta nella legge che prescrive ai vari Istituti di cautelarsi in una maniera ormai troppo antiquata; occorre sveltire l'esercizio del credito, rendere tale esercizio più adeguato alle esigenze dei tempi moderni.

CONTI. Mi associo alle osservazioni del senatore Oggiano.

CARELLI. Sono in dubbio se votare a favore del disegno di legge, e questo perchè gli Istituti di credito non favoriscono i piccoli proprietari, bensì i grandi, che trovano convenientemente contrarre prestiti al 5, anzichè al 12 per cento. Ai voti del senatore Oggiano aggiungo la proposta che siano favoriti i piccoli proprietari ed esclusi i grandi.

RISTORI. Condivido pienamente le osservazioni fatte dai senatori Oggiano e Carelli: mi sembra che il problema di una nuova legislazione preferenziale per la piccola proprietà, in particolare, e per la media, si ponga, con l'esclusione della grande proprietà. Siamo alla vigilia di una riforma agraria che dovrà riportare nei giusti limiti le terre in eccedenza, per cui non mi sembra opportuno che il credito agrario dia i suoi benefici a quei proprietari che dovranno vendere una parte delle loro terre, tanto più che ad essi, secondo quanto si dice, sarà concesso un lasso di tempo abbastanza notevole per disfarsi delle terre in eccedenza.

PRESIDENTE. Desidero fare osservare ai colleghi, che hanno preso la parola a proposito del credito agrario, che questo argomento può essere, sì, non pertinente alla discussione, ma, a mio avviso, deve formare oggetto di un esplicito voto della Commissione. Chi vi parla è Presidente del maggior Istituto di credito agrario e può assicurarvi che la politica seguita da tale Istituto è proprio orientata nel senso che qui è stato accennato. Si è cercato, così, e spesso su iniziativa di chi vi parla, di favorire la piccola e media proprietà e in particolar modo le cooperative. Tanto il Consorzio centrale quanto i quattordici Istituti regionali seguono questa politica in favore dei piccoli e medi proprietari, cosa che potrei documentare con le statistiche relative alla concessione dei mutui.

I mutui poi concessi alle cooperative di contadini sono diluiti nel tempo per dar modo alle cooperative stesse e ai piccoli proprietari di poter vivere, come ha osservato giustamente il senatore Oggiano, perchè il troppo sperequato indebitamento, fatto in forma rapida, porta a gravi conseguenze finanziarie. Io sono d'accordo con voi e mi auguro che per l'avvenire non manchino i mezzi e gli strumenti affinché il credito agrario di miglioramento possa essere più perfezionato. Condivido inoltre, e in pieno, l'opinione del senatore Ristori, che, cioè, il credito agrario non debba esser concesso a quelle grandi imprese che ben presto saranno soggette alla riforma agraria, ma che si debba agire a favore di quelle piccole proprietà per le quali il credito agrario è indispensabile.

MILILLO. Sono d'accordo sul problema sollevato dal senatore Oggiano. Voglio, però, manifestare i miei dubbi sulla opportunità di un voto espresso al riguardo con un ordine del giorno. Non so, infatti, che valore possa avere un ordine del giorno approvato dalla nostra Commissione, per il Consorzio delle banche che esercitano il credito di miglioramento. Se vogliamo, quindi, dare al nostro voto una pratica efficacia, lo si concreti in un articolo aggiuntivo, la cui formulazione potrebbe essere demandata a qualcuno dei nostri colleghi, e prima di tutti al senatore Oggiano. In questo articolo aggiuntivo potremmo seguire due criteri: o stabilire che al di là di un certo limite massimo dell'imponibile, gravante sulla proprietà del richiedente, il credito non possa essere concesso; oppure seguire un altro criterio, forse più opportuno: stabilire, cioè, che della somma stanziata all'articolo 1 del disegno di legge, due terzi debbono essere devoluti alle proprietà fino ad un massimo imponibile.

MEDICI. Credo che il problema in discussione meriti di essere esaminato in profondità. Ci troviamo di fronte ad un disegno di legge che, a mio avviso, costituisce uno dei pochissimi casi in cui il credito viene ad esercitarsi con il denaro dei contribuenti o comunque del Tesoro. Il credito si deve esercitare traendo i mezzi dal risparmio non dai proventi delle tasse.

VIII COMMISSIONE (Agricoltura e alimentazione)

24ª RIUNIONE (16 luglio 1949)

In ogni modo, se il Governo si è deciso a stanziare un miliardo e 200 milioni di lire per facilitare il credito agrario di miglioramento, lo ha fatto perchè ha riconosciuto che vi sono determinate situazioni meritevoli di particolari agevolazioni, atteso che il risparmio liberamente va verso impieghi assai più redditizi.

Per questo condivido il parere del senatore Milillo, di determinare, cioè in questa sede la destinazione della somma stanziata all'articolo 1 del disegno di legge in esame. Occorre, a mio avviso, che questa somma di un miliardo e 200 milioni, data dallo Stato, e quindi non attinta al risparmio, abbia una specifica destinazione.

Vi è, poi, un altro motivo perchè ciò avvenga. Un miliardo e duecento milioni di lire rappresentano poca cosa; per cui, se distribuiamo tale somma tra un grande numero di persone, ciascuna di queste potrà avere ben poco. Anche per questa ragione bisogna limitare le categorie di persone a cui dovranno andare questi crediti. Mi permetto di insistere su questa necessità, richiamandomi soprattutto al fatto che qui non si tratta di risparmio di privati, bensì di utilizzare dei fondi costituiti con i proventi delle tasse pagate dai cittadini.

PRESIDENTE. Debbo fare osservare che qui si tratta di semplici anticipazioni statali.

MEDICI. Ai fini della impostazione del problema, ciò non ha alcuna importanza.

CONTI. Cerchiamo di arrivare ad una conclusione. Il senatore Oggiano ha fatto presente la necessità che il credito agrario di miglioramento vada a favore soprattutto dei piccoli contadini. Qualcuno ha detto: facciamo un voto in questo senso. Si è risposto: un voto resta praticamente inefficace, non serve. È stato proposto, allora, di formulare un articolo aggiuntivo. In verità, non so quanto un articolo aggiuntivo possa riuscire utile nella determinazione di questi crediti, perchè i massimi e i minimi creano sempre delle difficoltà. In ogni modo, per arrivare ad una conclusione, ho formulato il seguente ordine del giorno: « La 8ª Commissione del Senato, approvando il disegno di legge n. 134, ritiene che gli Istituti esercenti il credito agrario debbano dare asso-

luta preferenza e precedenza a domande di piccoli proprietari, cooperative e piccole imprese agricole ».

CARELLI. La proposta del senatore Medici è giusta. In questo momento, però, ritengo che si debba senz'altro procedere all'approvazione del disegno di legge in esame: ciò per non creare ulteriori difficoltà a coloro che più abbiamo bisogno di far ricorso al credito agrario di miglioramento.

Quanto alla proposta del senatore Medici, essa potrebbe formare oggetto di un'apposita legge, in cui si dovrebbe abbandonare il criterio di distinzione della grande, media e piccola proprietà perchè tale criterio non è molto preciso. Sarebbe meglio, a mio avviso, adottare il criterio di distinzione del grande, medio e piccolo reddito globale familiare. Si può essere, infatti, un piccolo proprietario terriero, e ciò non per tanto si può possedere un grande complesso industriale o una vasta organizzazione commerciale.

Per queste considerazioni propongo il passaggio alla discussione degli articoli, esprimendo nello stesso tempo il voto che la proposta del senatore Medici sia presa in debita considerazione.

ANGELINI NICOLA. Sarebbe meglio aggiungere, a mio avviso, al primo comma dell'articolo 1, dopo le parole « eventi bellici », le ultime parole dell'ordine del giorno proposto dal senatore Conti, e cioè le seguenti: « Con preferenza alle domande di piccoli proprietari, di cooperative agricole e di piccole imprese agricole ».

Questa, per me, sarebbe la soluzione migliore.

DI ROCCO. Sono favorevole alla proposta, fatta dal senatore Carelli, di passare alla discussione degli articoli. Nello stesso tempo convengo sulla necessità che sia studiata la maniera più adatta perchè l'esercizio del credito agrario di miglioramento vada a favore della piccola e media proprietà.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di passare alla discussione degli articoli. Chi la approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Do lettura dell'articolo 1:

Art. 1.

Il Ministero del tesoro è autorizzato ad accordare, d'intesa col Ministero dell'agricoltura e delle foreste, agli Istituti esercenti il credito agrario di miglioramento — tenuto conto del volume delle opere da finanziare, con particolare riferimento a quelle intese al ripristino di preesistenti opere distrutte o danneggiate da eventi bellici — anticipazioni rimborsabili nel periodo di anni trenta, fino all'ammontare complessivo di lire un miliardo e duecento milioni, al tasso del cinque per cento.

Con decreto del Presidente della Repubblica saranno stabilite le modalità relative al rimborso delle anticipazioni di cui al comma precedente.

Ai fini del presente articolo è autorizzata la spesa di lire un miliardo e duecento milioni, da stanziarsi nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1948-49.

All' primo comma è stato presentato dal senatore Carelli il seguente emendamento: aggiungere dopo le parole: « da eventi bellici », le altre: « con preferenza alle richieste delle cooperative e dei proprietari il cui reddito globale familiare non superi le 400.000 lire per ogni componente a carico ».

OGGIANO. Lo spirito che ha determinato il senatore Carelli a presentare il suo emendamento è onorevole: dalle dichiarazioni fatte in precedenza è chiaro che egli vuol venire incontro proprio a quelle necessità che sono state prospettate all'inizio della discussione. Però non credo che sia opportuno approvare l'emendamento in questione, per le difficoltà inerenti all'accertamento del reddito globale familiare nei limiti fissati nell'emendamento stesso. Ritengo, quindi, che risponda maggiormente allo scopo l'emendamento proposto dal senatore Angelini: questo emendamento, con qualche lieve modifica, mi sembra che potrebbe essere accolto.

CARELLI. Durante la discussione del bilancio del Ministero dell'agricoltura, ho presentato un ordine del giorno in cui ho inteso

introdurre il principio del reddito familiare globale. L'accertamento di questo reddito può apparire pesante, ma basta considerare il fatto che oggi ogni persona ha bisogno almeno di 30.000 lire al mese per vivere per accorgersi che ci si avvicina di molto alla cifra di 400.000 lire all'anno. Il concetto del reddito globale familiare per me costituisce un sistema molto preciso, pur convenendo con il senatore Oggiano sulla difficoltà della determinazione della situazione economica delle unità familiari.

In ogni modo dichiaro di ritirare il mio emendamento, augurandomi che ciò che in esso era proposto possa servire di base a future discussioni.

PRESIDENTE. C'è un secondo emendamento, presentato dal senatore Angelini, al primo comma dell'articolo 1, e, cioè, aggiungere dopo le parole: « da eventi bellici », le altre: « con preferenza alle domande di piccoli proprietari, di cooperative e di piccole imprese agricole ».

CONTI. Propongo che l'emendamento del senatore Angelini sia così modificato: « con preferenza e precedenza », ecc.

OGGIANO. L'emendamento Angelini reca la dizione « piccoli proprietari ». Ritengo che sarebbe più opportuna la dizione: « piccoli contadini » o « piccoli agricoltori »; così nell'emendamento sarebbe incluso non solo il concetto della proprietà, ma anche quello della occupazione della terra, che è indipendente dal concetto della proprietà.

DI ROCCO. La situazione odierna è ben diversa da quella che verrà a determinarsi dopo la riforma agraria. Ci sono piccoli proprietari che, pur non essendo coltivatori diretti, possono avere benissimo bisogno del credito. Direi quindi: « dei piccoli proprietari e delle cooperative agricole ».

CARELLI. Io sono favorevole all'emendamento del senatore Angelini, con l'accettazione della modifica del senatore Conti. Sopprimerei, però, le parole: « imprese agricole », perchè in questa espressione sono già comprese le cooperative e i proprietari.

In ogni modo, a mio avviso, occorre considerare i piccoli proprietari perchè non mi sembra giusto limitare i benefici ai soli piccoli coltivatori diretti.

LANZETTA. Non si può eliminare il concetto delle piccole imprese. I tre termini mi sembrano esatti: piccoli proprietari, cooperative e piccole imprese.

OGGIANO. L'impresa può comprendere anche attività di speculazione e il finanziamento non deve andare a favore della speculazione. Penso perciò che sia sufficiente dire: « piccoli agricoltori ».

ROCCO. Aderisco al concetto dei senatori Carelli e Oggiano. Il significato di « impresa » è molto complesso. Perciò è meglio adoperare la dizione: « piccoli agricoltori », che è assai più semplice e chiara.

L'impresa in materia agricola può essere speculativa.

LANZETTA. Il nostro Codice civile, quando parla delle imprese, considera anche le cooperative, che sono proprio la contraddizione dell'idea di speculazione. Anche l'attività del piccolo affittuario coltivatore diretto costituisce una impresa agricola. Quindi il concetto di speculazione non è inerente all'espressione « impresa », che sta ad indicare soltanto l'esercizio di una determinata attività.

CARELLI. Io sono dell'opinione del senatore Rocco e, cioè, che la piccola impresa agraria potrebbe avere per oggetto anche la speculazione industriale, così come avviene a volte nel campo delle concessioni per la coltivazione del tabacco.

Per piccoli agricoltori dobbiamo, poi, intendere quegli agricoltori che limitano la propria attività alle attività generiche dell'agricoltura. Anche in questo caso dobbiamo favorire il piccolo agricoltore, non l'impresa industriale.

DI ROCCO. L'esempio portato dal senatore Carelli per la coltivazione del tabacco non mi sembra risolutivo.

Io credo che si potrebbero conciliare tutte le tesi usando la dizione: « piccoli proprietari e piccoli agricoltori ».

ROCCO. Mi riferisco a quanto è stato detto dal senatore Carelli; la coltivazione del tabacco presuppone una concessione governativa ed è una attività commerciale. Il concessionario quindi dei tabacchi è un imprenditore dello Stato.

NACUCCHI. Credo sia opportuno, per ragioni di chiarezza, porre, all'inizio dell'emen-

damento proposto dal senatore Angelini, la parola « nonchè ».

OGGIANO. Credo che sia necessario aggiungere, dopo la parola « nonchè », le parole: « in ogni caso ». Così si avrebbe l'indicazione della precedenza e preferenza per tutte le categorie di coloro che debbono essere beneficiati dal disegno di legge.

PRESIDENTE. Tenuto conto delle varie proposte fatte nel corso della discussione, il testo definitivo dell'emendamento proposto dal senatore Angelini al primo comma dell'articolo 1 potrebbe essere il seguente: « nonchè, in ogni caso, con preferenza e precedenza alle domande dei piccoli proprietari, dei piccoli agricoltori e delle cooperative agricole ». Tali parole, resta inteso, dovrebbero essere aggiunte dopo le parole: « eventi bellici », rimanendo invariato il resto del comma nel nuovo testo dell'articolo 1, di cui già è stata data lettura. Poichè non si fanno osservazioni in proposito, metto ai voti l'emendamento suddetto. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti il primo comma dell'articolo 1, così emendato, e precisamente nel seguente testo:

« Il Ministero del tesoro è autorizzato ad accordare, d'intesa col Ministero dell'agricoltura e delle foreste, agli Istituti esercenti il credito agrario di miglioramento — tenuto conto del volume delle opere da finanziare, con particolare riferimento a quelle intese al ripristino di preesistenti opere distrutte o danneggiate da eventi bellici, nonchè, in ogni caso, con preferenza alle domande dei piccoli proprietari, dei piccoli agricoltori e delle cooperative agricole — anticipazioni rimborsabili nel periodo di anni trenta, fino all'ammontare complessivo di lire un miliardo e duecento milioni, al tasso del cinque per cento ».

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti il secondo comma dell'articolo 1, di cui torno a dare lettura:

« Con decreto del Presidente della Repubblica saranno stabilite le modalità relative al rimborso delle anticipazioni di cui al comma precedente ».

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti il terzo comma nel nuovo testo, di cui torno a dare lettura:

« Ai fini del presente articolo è autorizzata la spesa di lire un miliardo e duecento milioni, da stanziarsi nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1948-1949 ».

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 1 nel suo complesso.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ora ai voti l'articolo 2 nella seguente nuova formulazione:

Art. 2.

È soppresso il capitolo 129 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1948-1949, con il relativo stanziamento, ed è ridotta di trecento milioni di lire l'autorizzazione di spesa contenuta col primo comma dell'articolo 8 del decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1946, n. 240.

Per gli effetti di cui all'articolo 81, quarto comma, della Costituzione della Repubblica, alla copertura dell'onere di novecento milioni di lire, derivante dalla presente legge, viene destinata una corrispondente quota delle maggiori entrate, di cui alla legge 8 luglio 1949, n. 421, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata dell'esercizio finanziario 1948-1949 (quinto provvedimento).

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo ai voti l'articolo 3, il cui testo rimane invariato:

Art. 3.

L'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 14 aprile 1945, n. 250, recante provvedimenti per il recupero delle sovvenzioni con-

cesse dallo Stato ad « agricoltori benemeriti », è sostituito dal seguente:

« Il debito a carico dell'agricoltore o dei suoi eredi, dell'Ente o dell'Associazione, calcolato alla data del 31 dicembre 1945, a norma del precedente articolo 1, sarà recuperato in dieci rate semestrali, comprensive dell'interesse del cinque per cento annuo, le quali sono rese esigibili con decorrenza dalla data stabilita nei singoli ruoli, con le norme e i privilegi delle imposte erariali ».

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo ora all'articolo 4. È un articolo aggiuntivo; ne do lettura:

Art. 4.

Al disposto degli ultimi due comma dell'articolo 18 della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni, sono sostituiti i seguenti due comma:

« L'assemblea dei partecipanti nomina il Consiglio di amministrazione composto di quindici membri.

« Il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, istituito col decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, nomina tra i membri del Consiglio stesso il Presidente del consorzio ed un comitato esecutivo composto del Presidente e di sei membri ».

Tale modificazione è stata desiderata e voluta anche dal Direttore della Banca d'Italia e dal Tesoro, poichè, se è indispensabile l'aumento del capitale dell'istituto che esercita il credito di miglioramento agrario, in modo da adeguarlo al valore attuale della moneta, occorre anche venire incontro ai nuovi istituti, ed anche ai vecchi, che vogliamo passare da dieci milioni di capitale sottoscritto a venti, trenta milioni. Essi potrebbero, infatti, chiedersi: « Se lo Stato, che è il minor partecipante, ha due consiglieri e due sindaci, perchè noi non dobbiamo avere un nostro amministratore a rappresentarci? ». È questo un loro diritto, e da ciò la necessità di questo articolo 4.

VII COMMISSIONE (Agricoltura e alimentazione)

24ª RIUNIONE (16 luglio 1949)

Poichè non si fanno osservazioni, metto ai voti l'articolo 4. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 5, che nel primitivo testo del disegno di legge era contrassegnato dal numero 4:

Art. 5.

Il termine di un quinquennio previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo presidenziale 22 giugno 1946, n. 33, è ridotto ad un biennio.

Poichè non si fanno osservazioni, metto ai voti l'articolo 5. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Do ora lettura dell'articolo 6, che nel primitivo testo del disegno di legge era contrassegnato dal numero 5:

Art. 6.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a introdurre in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Poichè non si fanno osservazioni, metto ai voti l'articolo 6. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo ora all'articolo 7. È un articolo aggiuntivo; ne do lettura:

Art. 7.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Poichè non si fanno osservazioni, metto ai voti l'articolo 7. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La riunione termina alle ore 10,40.